

Codice A1814A

D.D. 13 settembre 2018, n. 2854

R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica per intervento di manutenzione della confluenza dei torrenti Agnellasca e Carreghino mediante risagomatura dell'alveo ed imbottimento spondale in Comune di Carrega Ligure (AL). Richiedente: Comune di Carrega Ligure (AL).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Carrega Ligure (AL), ad eseguire l'intervento di manutenzione della confluenza dei torrenti Agnellasca e Carreghino mediante risagomatura dell'alveo ed imbottimento spondale, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche sottoriportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti;
- 3) in corrispondenza dell'attraversamento della strada comunale per Vegni ci si dovrà limitare al solo ripristino delle sezioni di deflusso attualmente parzializzate, evitando un approfondimento del fondo alveo che possa innescare fenomeni di scalzamento delle fondazioni del manufatto;
- 4) nel tratto d'alveo immediatamente a monte ed a valle della spalla sinistra della parte di attraversamento costituito da travi metalliche, non dovrà essere rimosso il materiale litoide presente in loco, in modo mantenere una protezione della spalla;
- 5) per evitare un'eccessiva artificializzazione del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori si dovrà realizzare una sezione idraulica con andamento "a corda molle", possibilmente asimmetrica e con larghezza variabile evitando una sezione regolare con fondo piatto;
- 6) l'imbottimento in sponda sinistra in progetto dovrà essere esteso verso valle di ulteriori 50 m. (fino a livello della Sez. 9) e realizzato riducendo la potenza e l'inclinazione del deposito in modo tale da non restringere la sezione di deflusso del torrente;
- 7) il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo dell'alveo/sponde;
- 8) è vietata l'asportazione del materiale litoide dall'alveo; il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde così come indicato nelle tavole progettuali;
- 9) ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste e gli accessi all'alveo ripristinando lo stato dei luoghi.
- 10) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 11) durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 12) il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e

spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

13) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

14) il Comune di Carrega Ligure dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute;

15) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo le zone d'imposta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua;

17) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

18) Il Comune di Carrega Ligure prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria;

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, punto b) del regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/08 e s.m.i. e pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Dott. Geol. Roberto IVALDI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Roberto CRIVELLI